



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Il Giudice Avv. Valter Vavalle

Udienza del 24 luglio 2020

Visti gli atti delle cause di seguito rubricate:

nnrr R.G. 1390/2020 – 1314/2020 - 546/2020 – 1230/2020 – 1168/2020 – 1279/2020 – 1047/2020 – 879/2020 – 880/2020 – 929/2020 – 913/2020 – 825/2020 – 1039/2020 – 557/2020 – 617/2020 – 1554/2020 – 1706/2020 – 451/2020 – 421/2020 – 705/2020 – 661/2020 – 754/2020 – 621/2020 – 180/2020 – 1317/2020;

preso atto dei provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di Appello di Lecce e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce in materia di “Covid-19”;

preso atto del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020, n. 27, ulteriormente modificata con D.L. 30/04/2020, n. 28;

preso atto del “Protocollo d’Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi al Tribunale” ed il “Protocollo d’Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi agli Uffici dei Giudici di Pace” rispettivamente sottoscritti in data 05/05/2020 ed in data 06/05/2020 dal Presidente del Tribunale di Lecce, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e dal Presidente del COA di Lecce;

tenuto conto che le disposizioni contenute nel protocollo d’intesa per le udienze civili dinanzi al Tribunale devono intendersi applicabili anche per la gestione delle udienze civili dinanzi agli Uffici del Giudice di Pace, ove compatibili;

visto l’art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

ritenuta l’opportunità, per la natura del procedimento e non essendo in questa fase richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, di prevedere lo svolgimento dell’udienza mediante lo scambio ed il deposito di scritti contenenti le sole istanze e conclusioni, riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto

dispone

la trattazione dell’**udienza del 24 luglio 2020 in modalità scritta** ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

invita

i procuratori delle parti:

a depositare a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso l’indirizzo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, previo scambio con gli ulteriori procuratori delle parti a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso cui si è dichiarato di voler ricevere le comunicazioni, almeno **cinque**

giorni prima della predetta udienza le “note di trattazione scritta” contenenti le proprie conclusioni definitive, con espressa manifestazione della volontà che la causa sia trattenuta in decisione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ad allegare alle note di trattazione scritta per quanto di spettanza, prova del predetto scambio a mezzo p.e.c., preavvertendo che in difetto si disporrà il rinvio dell’udienza, stante la mancanza di prova dell’instaurazione del contraddittorio sui predetti atti;

a depositare a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso l’indirizzo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, previo scambio con gli ulteriori procuratori delle parti a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso cui si è dichiarato di voler ricevere le comunicazioni, almeno **un giorno** **giorni prima** della predetta udienza le “note di trattazione scritta di replica” contenenti brevi deduzioni di replica;

ad allegare alle note di trattazione scritta di replica per quanto di spettanza, prova del predetto scambio a mezzo p.e.c., preavvertendo che in difetto si disporrà il rinvio dell’udienza, stante la mancanza di prova dell’instaurazione del contraddittorio sul predetto atto;

dispone

che la cancelleria comunichi al procuratore di parte ricorrente a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata), presso cui ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni, la memoria di costituzione della parte resistente unitamente agli atti ed ai documenti allegati;

riserva

all’esito l’adozione di ogni opportuno provvedimento decisorio;

avverte

che, in difetto del deposito delle predette “note di trattazione scritta”, l’inerzia delle parti sarà interpretata ai sensi dell’art. 309 c.p.c. come mancata comparizione;

avverte

che si potrà procedere alla trattazione della discussione in modalità ordinaria in presenza ove pervenga richiesta congiunta almeno quattro giorni liberi prima della predetta udienza a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) presso l’indirizzo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce.

Dà mandato alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito alle parti costituite nel termine non inferiore a dieci giorni prima della predetta udienza.

Dispone che del presente provvedimento si dia massima diffusione mediante trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.

Lecce, 29 giugno 2020.

Il Giudice
Avv. Valter Vavalle

Depositato in Cancelleria
Lecce, ... 29 GIU 2020
L’Assistente Giudiziario
Dr. Luigi Carcagni